

CRISI D'IMPRESA

Finanza urgente nei concordati preventivi

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! accedi al sito >

Nell'ambito dei **concordati con continuità aziendale**, esiste la possibilità di **ricorrere a finanziamenti in via d'urgenza**, ex [articolo 182 quinquies, comma 3, L.F.](#).

In particolare, l'articolo prevede la possibilità, per il **debitore** che **presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo** ai sensi dell'[articolo 161, comma 6, L.F.](#), anche in assenza del piano di cui all'[articolo 161, comma 2, lettera e\), L.F.](#), o una **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'[articolo 182 bis, comma 1, L.F.](#), o una **proposta di accordo** ai sensi dell'[articolo 182 bis, comma 6, L.F.](#), di **chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili** ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#), funzionali a **urgenti necessità** relative all'esercizio dell'attività di impresa.

Al fine di **ottenere l'autorizzazione**, è necessario che il ricorso specifichi:

- la **destinazione dei finanziamenti**;
- **l'impossibilità per il debitore di reperire altrimenti tali finanziamenti**;
- che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un **pregiudizio imminente ed irreparabile per l'impresa**.

Affinché sia riconosciuta la **prededuzione** al finanziamento, è necessaria **espressa autorizzazione da parte del Tribunale** a contrarre il finanziamento stesso.

La *ratio* della norma è quella di **consentire alle imprese** in crisi di ottenere, nel lasso di tempo intercorrente tra il **deposito domanda di concordato** "con riserva" ed il **termine assegnato dal Tribunale** ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito del piano concordatario e della documentazione, dei **finanziamenti necessari per garantire la continuazione dell'attività**.

Il carattere di urgenza di tale tipologia di finanziamenti risulta evidente anche per il fatto che

non è richiesta l'attestazione di un professionista circa il fatto che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, invece richiesta nel caso di cui al **comma 1** dell'articolo 182 quinquies L.F..

La finanza “urgente” presuppone una prospettiva di **concordato preventivo in continuità aziendale**, anche limitatamente alla fase preconcordataria, o un **accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Il termine massimo per la richiesta di autorizzazione del finanziamento “urgente” è la **scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'[articolo 161, comma 6, L.F.](#)**, o l'udienza di omologazione di cui all'[articolo 182 bis, comma 4, L.F.](#), o la scadenza del termine di cui all'[articolo 182 bis, comma 7, L.F.](#)

Il nuovo **Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al **D.Lgs. 14/2019**, così come modificato dal Correttivo di cui al **D.Lgs. 147/2020**, pubblicato nella G.U. n. 276 del 5.11.2020, prevede, all'articolo 99, l'ipotesi dei **“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”**.

La **“prededuazione”** è riconosciuta per tutti i finanziamenti chiesti dal debitore e autorizzati successivamente alla richiesta del debitore volta ad ottenere, a norma degli [articoli 40 e 44 del CCII](#), l'accesso alle **procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**, l'accesso anche con riserva alla procedura di **concordato preventivo** o l'omologazione dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti**.

La norma si riferisce ai **finanziamenti autorizzati in corso di procedura** ma prima che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione; [l'articolo 99 del CCII](#) prevede inoltre che i finanziamenti in discorso siano richiesti quando sia prevista la **continuazione dell'attività**, *“anche se unicamente in funzione della liquidazione”*.

Riguardo alla procedura occorrente per chiedere al Tribunale di essere autorizzati a contrarre i finanziamenti in discorso, [l'articolo 99 del CCII](#) dispone che la domanda si propone con un **ricorso al Tribunale** e che in tale ricorso il debitore deve indicare con la massima precisione:

1. qual è la **destinazione del finanziamento** che si intende contrarre;
2. **l'impossibilità di reperire tali somme diversamente** e, quindi, anche attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento;
3. le ragioni per le quali la mancata autorizzazione a contrarre il finanziamento determinerebbe un **pregiudizio per la continuazione dell'attività aziendale** e per il successivo svolgimento della procedura.

È richiesta altresì l'attestazione da parte di un apposito professionista che confermi i requisiti su esposti nonché **l'utilità del finanziamento richiesto** ai fini della migliore soddisfazione del ceto creditorio.

Tale attestazione non sarà necessaria nei casi in cui il **Tribunale ravvisi l'urgenza di provvedere**, per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività di impresa.

L'[articolo 99, comma 6, CCII](#) inoltre stabilisce che se, una volta ottenuto il finanziamento, la procedura di concordato o di omologazione **non vadano a buon fine** e si apra la **procedura di liquidazione giudiziale**, il diritto al rimborso degli enti che hanno erogato il finanziamento autorizzato dal Tribunale goda comunque del beneficio della **prededuzione**, a meno che, congiuntamente:

- a) il **ricorso** con cui era stata richiesta l'autorizzazione al finanziamento o l'**attestazione contengano dei dati falsi od omettano informazioni rilevanti**, o comunque quando il debitore abbia commesso atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) il **curatore dimostri** che i **soggetti che hanno erogato il finanziamento** conoscevano, al momento dell'erogazione, le predette **circostanze**.